Sentenza n. 350 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere relatore
Daniela	**ALBERGHINI**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 32482**, del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti di **BERTONCELLI** Anna, c.f. BRTNNA68A49L781T, nata a Verona il 9 gennaio 1968 e residente in Verona, Vicolo Broglio n. 7, p. 2, i. 1, **non costituita**.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa;

Udito, nell'udienza in data **12 novembre 2025** tenutasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Francesca Cosentino. Non comparsa e non costituita la convenuta Anna Bertoncelli.

Premesso in

FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto ha convenuto in giudizio la sig.ra Anna Bertoncelli, già docente di scuola primaria e dell'infanzia presso diverse istituzioni scolastiche della provincia di Verona, per sentirla condannare al risarcimento dei danni erariali asseritamente arrecati al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

L'attività di indagine della Procura contabile ha tratto origine dalla denuncia del 4 dicembre 2024 (doc. 1) del Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto - Ambito territoriale di Verona, avente ad oggetto la comunicazione dell'avvenuto licenziamento senza preavviso della docente per carente possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al lavoro (doc. 1, all. 7, sub. 40).

Secondo quanto riferito dal Requirente, gli accertamenti compiuti in sede disciplinare e successivamente approfonditi nell'istruttoria contabile evidenziavano che l'interessata aveva reso, nel corso degli anni, plurime dichiarazioni non veritiere, attestando falsamente di possedere il diploma di maturità magistrale, asseritamente conseguito il 15 luglio 1988 presso l'Istituto "Zamboni" di Verona, requisito necessario per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto e per la stipula dei relativi contratti di lavoro.

Gli accertamenti svolti dall'Istituto comprensivo 02 di Pescantina, presso il quale la docente aveva prestato servizio nell'anno scolastico 2022/23, mettevano in luce significative discrasie tra le dichiarazioni rese nel tempo dalla sig.ra Bertoncelli, inducendo l'istituto scolastico a richiedere riscontri

all'Istituto "C. Montanari" di Verona, ove è custodito l'archivio dell'ex Istituto "Zamboni". Dai riscontri pervenuti emergeva che, all'esito degli esami di maturità dell'anno scolastico 1987/88, la docente era stata dichiarata "non matura", e che, nell'anno successivo 1988/89, ella non risultava ammessa agli esami di maturità. Nessuna attestazione del conseguimento del diploma magistrale risultava rilasciata negli anni indicati.

Nonostante le richieste dell'amministrazione scolastica, la sig.ra Bertoncelli non forniva copia del titolo dichiarato, limitandosi a presentare, il 13 gennaio 2023, una denuncia di smarrimento del diploma (doc. 1, all. 7, sub. 14). Invitata a chiarire, dichiarava di non avere conseguito il titolo nell'anno scolastico 1987/88 e affermava di averlo conseguito "da privatista" l'anno successivo; anche tale circostanza veniva tuttavia smentita dall'Istituto Montanari (doc. 1, all. 7, sub. 36).

È stata quindi ricostruita, sulla base degli atti, l'attività di servizio svolta dalla docente, articolatasi nel modo seguente: a.m. 2017/18, dal 15.1.2018 al 18.5.2018, supplenze brevi presso l'I.C. "Stadio-Borgo Milano" e l'I.C. VR 18 Veronetta-Porto di Verona; a.m. 2018/19, dal 5.11.2018 al 30.6.2019, incarico su posto comune e su sostegno psicofisico presso la scuola primaria di Grezzana; a.m. 2019/20, dal 23.9.2019 al 30.6.2020, incarico su posto di sostegno psicofisico presso la primaria "G.B. Angelini" di Castelnuovo del Garda.

Successivamente, tramite procedura POLIS, la docente presentava domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto in provincia di Verona (c.d. G.P.S.) 2020/21 e 2021/22 (prot. 2062380 del 5 agosto 2020 – doc. 1, all. 4), dichiarando il conseguimento del diploma magistrale il 15.7.1988, con

voto 37/60. Per effetto di tale dichiarazione, veniva individuata per: a.m. 2020/21, supplenza su sostegno psicofisico presso l'I.C. "Stadio-Borgo Milano"; a.m. 2021/22, supplenza su posto comune presso l'I.C. 02 "Saval-Parona".

Nel successivo aggiornamento delle G.P.S. per il biennio 2022/23 – 2023/24, la sig.ra Bertoncelli riproponeva analoga dichiarazione (prot. 7686486 del 30 maggio 2022 – doc. 1, all. 5) e veniva quindi individuata per l'a.s. 2022/23 per un incarico annuale, dal 28 settembre 2022 al 30 giugno 2023, con cattedra a 24 ore settimanali, presso l'I.C. 02 di Pescantina (doc. 1, all. 7, sub. 1). All'atto della presa di servizio, rilasciava ulteriore dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del diploma (doc. 1, all. 7, sub. 5).

A seguito degli esiti istruttori, la docente veniva esclusa dalle graduatorie il 17 febbraio 2023, e il dirigente scolastico dell'I.C. di Pescantina disponeva, con decreto del 23 febbraio 2023, la risoluzione del contratto (doc. 1, all. 7, sub. 33). Il procedimento disciplinare, concluso il 16 giugno 2023, si concludeva con la sanzione del licenziamento senza preavviso (doc. 1, all. 7, sub. 40).

La docente adiva il Tribunale di Verona, che, con sentenza n. 655/2024, dichiarava la cessazione della materia del contendere per rinuncia della ricorrente, dando tuttavia atto, all'esito dell'acquisizione del registro degli esami di maturità dell'a. S. 1988/89, della mancata ammissione della sig.ra Bertoncelli agli esami di Stato (doc. 1, all. 13).

In relazione ai fatti accertati, la Procura regionale notificava alla docente invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 del Codice di giustizia contabile. La notificazione si perfezionava il 12 marzo 2025 (doc. 4 e doc. 5). L'invitata non

presentava memorie difensive.

Dalla ricostruzione analitica delle retribuzioni percepite negli anni scolastici 2017/18 -2022/23, come comunicate dalla RTS di Verona (doc. 2 e doc. 3), la Procura quantificava il danno erariale in complessivi euro 91.676,93, corrispondenti al trattamento economico, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, percepito dalla docente in assenza del prescritto titolo di studio.

2. La convenuta non si è costituita, sebbene ritualmente evocata in giudizio, come risulta dalla relata di notifica acquisita agli atti di causa.

3. All'udienza del **12 novembre 2025**, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, il Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Francesca Cosentino ha concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Contumacia della convenuta Anna Bertoncelli

In rito e in via preliminare, il Collegio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.g.c., verificata la ritualità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza, avvenuta in data 12 giugno 2025, dichiara la contumacia della convenuta Anna Bertoncelli.

2. Oggetto del giudizio

Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti della sig.ra Anna Bertoncelli, già docente a tempo determinato presso diversi istituti scolastici della provincia di Verona, per i danni che si assumono arrecati al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Secondo la prospettazione attorea, la convenuta, per un arco temporale compreso tra gli anni scolastici 2017/18 e 2022/23, avrebbe reiteratamente

falsamente dichiarato di essere in possesso del diploma di maturità magistrale, asseritamente conseguito presso l'Istituto "Zamboni" di Verona il 15 luglio 1988. Tale titolo costituiva requisito imprescindibile per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto (GPS) e per la stipula dei contratti di supplenza nella scuola dell'infanzia e primaria.

La Procura contesta, pertanto, un danno da emolumenti indebiti, quantificato in euro 91.676,93, corrispondente alle retribuzioni percepite dalla convenuta in assenza del titolo di studio prescritto.

3. Rapporto di servizio

All'epoca dei fatti, la sig.ra Bertoncelli prestava servizio, con incarichi di supplenza breve e saltuaria sino all'anno scolastico 2019/20 (domande MAD) e, successivamente, con incarichi annuali conferiti tramite GPS, presso diverse istituzioni scolastiche del territorio veronese.

Tale attività si inseriva pienamente nell'organizzazione dell'Amministrazione scolastica, integrando un rapporto di servizio in senso ampio, rilevante ai fini della giurisdizione contabile secondo il costante orientamento di questa Corte.

4. Illiceità della condotta per violazione del sinallagma contrattuale, nesso di causalità e danno

Dalla documentazione acquisita in atti emerge in modo inequivoco che la sig.ra Bertoncelli non ha mai conseguito il diploma di maturità magistrale, né nell'anno scolastico 1987/88, all'esito del quale risulta "non matura", né nell'anno successivo 1988/89, nel quale non venne ammessa a sostenere gli esami di Stato. Le verifiche effettuate dal Liceo "C. Montanari" di Verona, depositario dell'archivio dell'ex Istituto "Zamboni", hanno definitivamente escluso il conseguimento del titolo dichiarato. Ciò nondimeno, la convenuta

ha reiterato nel tempo una serie di dichiarazioni non veritiere: nelle domande di messa a disposizione (MAD) per gli aa.ss. 2017/18–2019/20 ha affermato di essere in possesso del diploma (doc. 1, all. 2); la stessa dichiarazione è stata resa nelle domande di inserimento nelle GPS 2020/21–2021/22 (prot. n. 2062380 del 5 agosto 2020) e nell'aggiornamento relativo al biennio 2022/23–2023/24 (prot. n. 7686486 del 30 maggio 2022), nonché in sede di presa di servizio presso l'I.C. Pescantina il 28 settembre 2022, mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Gli accertamenti svolti dall'Istituto comprensivo 02 di Pescantina, dall'Ufficio scolastico regionale per il Veneto e dal Tribunale di Verona - che, nella sentenza n. 655/2024, ha acquisito il registro degli esami di maturità dell'anno scolastico 1988/89 - hanno confermato che la sig.ra Bertoncelli non è in possesso di alcun diploma magistrale, pur avendolo dichiarato al fine di ottenere gli incarichi di docenza e l'inserimento nelle graduatorie.

Il quadro così delineato si colloca in una fattispecie già ampiamente esaminata dalla giurisprudenza contabile, che ha costantemente affermato come, nei casi di prestazione resa *sine titulo*, il danno derivi dalla violazione del sinallagma contrattuale. In particolare, secondo un orientamento ormai consolidato, la retribuzione corrisposta a soggetti privi del requisito professionale richiesto dalla legge integra un esborso privo di giustificazione, non essendo accompagnata da una prestazione qualificata e giuridicamente idonea a soddisfare l'interesse pubblico (Corte dei conti, Sez. I App., n. 482/2017; Sez. Marche, n. 225/2019; Sez. Lombardia, nn. 272/2019 e 214/2022; Sez. Sicilia, n. 211/2021; Sez. Emilia-Romagna, nn. 313/2019, 141/2022 e 19/2023; Sez. Molise, n. 23/2024; Sez. Veneto, n. 27/2024; Sez. Abruzzo, n. 46/2023). Le

somme percepite dalla convenuta discendono infatti dalle dichiarazioni mendaci mediante le quali ella ha ottenuto gli incarichi di insegnamento, costituendo la retribuzione erogata per effetto di un rapporto instaurato *sine titulo* la conseguenza immediata e diretta della condotta illecita. In proposito, la giurisprudenza ha più volte chiarito che l'attività svolta da chi non possiede il titolo abilitante è priva di qualunque *utilitas* per l'Amministrazione, poiché l'ordinamento individua nel possesso del titolo legale non un mero adempimento formale, ma la garanzia della professionalità necessaria allo svolgimento della funzione pubblica. Ne consegue che, quando la funzione è riservata a soggetti qualificati, la prestazione resa da chi ne è privo integra un'attività non fungibile con quella legittimamente esigibile, con conseguente lesione della corrispettività.

Il danno erariale deriva, dunque, dalla radicale inidoneità giuridica della prestazione resa in assenza del titolo prescritto: la retribuzione percepita non trova alcuna corrispondenza in una prestazione qualificata e conforme ai requisiti imposti dalla legge. Ciò vale a maggior ragione laddove, come nel caso in esame, si tratta di attività di insegnamento, che richiede un preciso titolo professionale di accesso e incide su un servizio pubblico di rilievo costituzionale.

È stato in proposito opportunamente osservato che, nel riservare l'esercizio di determinate attività professionali o lo svolgimento di certe funzioni a dati soggetti, magari iscritti in un albo e sulla base di determinati requisiti culturali, la legge dà essa stessa una valutazione di rilevanza di carattere tecnico dell'attività da svolgere (Corte costituzionale, sent. n. 127/1985), presupponendo che essa sia svolta, a garanzia della collettività e del buon

andamento, da persone che abbiano comprovato la loro idoneità mediante un apposito accertamento (Sez. Campania, sent. n. 129/2017). Nel caso della sig.ra Bertoncelli, l'attività svolta non era né generica né fungibile, ma richiedeva il possesso del diploma magistrale, requisito necessario per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia. La mancanza di tale requisito integra quindi una violazione originaria e insanabile della normativa di settore, con la conseguente impossibilità di individuare alcun vantaggio per l'Amministrazione.

A tal proposito, la giurisprudenza contabile ha chiarito che l'essenza del danno da attività lavorativa svolta senza il titolo prescritto consiste nella lesione del sinallagma contrattuale, determinata dall'oggettivo squilibrio tra gli emolumenti erogati (comprensivi dei contributi previdenziali) e la minore capacità tecnico-professionale offerta rispetto a quella richiesta dalla legge. In particolare, è stato affermato che attività aventi ad oggetto un facere qualificato richiedono una "specifica capacità tecnica collegata" al titolo normativamente previsto, sicché non può riconoscersi alcun vantaggio a prestazioni dalle quali sia derivato "un danno ingiusto, in termini di carenti apporti qualificanti", imputabile a chi abbia assunto un munus pubblico pur essendo consapevole della mancanza dei requisiti (Sez. III App., sent. n. 151/2004). Da ciò discende la piena sussistenza del nesso causale tra la condotta della convenuta e il danno arrecato, essendosi la compromissione della corrispettività contrattuale direttamente tradotta nell'esborso indebito delle retribuzioni.

Il danno erariale è stato quantificato dalla Procura regionale in euro **91.676,93,** pari alle retribuzioni percepite negli anni scolastici 2017/18–2022/23, al lordo

delle ritenute fiscali e delle ritenute previdenziali, come risultante dalla documentazione trasmessa dalla RTS di Verona (doc. 2 e doc. 3).

La determinazione del danno al lordo delle ritenute fiscali e la sua estensione alle ritenute previdenziali costituiscono applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sent. n. 24/2020), secondo cui tali ritenute non rappresentano un vantaggio per l'Erario, essendo destinate alla posizione assicurativa del dipendente. Tale quantificazione, comprensiva degli oneri riflessi, risulta altresì coerente con l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la costituzione di un rapporto di lavoro illecito comporta, oltre al percepimento di una retribuzione non dovuta, l'acquisizione di un vantaggio previdenziale parimenti illecito, con oneri a carico dell'Amministrazione (Sez. giur. Veneto, sent. n. 190/2017).

Non può quindi trovare applicazione il principio della *compensatio lucri cum damno*, difettando qualsiasi vantaggio effettivo per l'Amministrazione, poiché l'attività di docenza nella scuola primaria richiede il possesso del diploma magistrale; la prestazione resa dalla convenuta è pertanto giuridicamente inidonea a realizzare l'utilità istituzionale cui è preordinata (art. 97 Cost.).

La *compensatio* presuppone inoltre la coesistenza di requisiti rigorosi, quali l'effettività del vantaggio, l'identità causale tra il fatto dannoso e quello produttivo dell'utilitas, e la corrispondenza di quest'ultima ai fini istituzionali dell'ente (Sez. III App., sentt. nn. 261/2012, 242/2017; Sez. II App., sent. n. 736/2017). In linea con tali principi, è stato ritenuto che non possa configurarsi alcuna *utilitas* quando la prestazione sia resa da soggetti privi dei requisiti professionali vincolanti, la cui attività determina, anziché benefici, una situazione di detrimento organizzativo e funzionale, con inevitabili ricadute

negative sulla qualità del servizio (Sez. giur. Trento, sent. n. 47/2016).

Nel caso in esame, difettano anche gli ulteriori presupposti richiesti ai fini dell'applicazione dell'istituto. Non sussiste infatti identità causale tra il danno, connesso alla fase genetica del rapporto, e i presunti vantaggi, che si collocherebbero al momento della sua esecuzione; manca, inoltre, qualsiasi effettività dell'utilità, alla luce dell'assoluta inidoneità della convenuta allo svolgimento delle funzioni di docente in assenza del titolo richiesto. Tale inidoneità si pone in contrasto non solo con i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall'art. 97 Cost., ma anche con la garanzia costituzionale del diritto all'istruzione (art. 34 Cost.), che presuppone prestazioni didattiche qualificate. Ne consegue che non residuano margini per valorizzare, ai fini della riduzione del danno, un generico profilo di remunerazione del lavoro svolto, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza, "l'art. 36 Cost. presuppone la liceità del lavoro prestato" (Sez. Campania, sent. n. 129/2017), evenienza che, nel caso di specie, deve ritenersi del tutto insussistente.

5. Elemento soggettivo: il dolo

Venendo al vaglio dell'elemento soggettivo, dalle risultanze emerge in modo chiaro e univoco la consapevole intenzionalità della condotta e la coscienza e volontà del danno cagionato all'amministrazione, riconducibile al dolo eventuale.

In primo luogo, per almeno sei anni scolastici ella ha reiterato dichiarazioni non veritiere circa il possesso del diploma magistrale, rendendo autocertificazioni mendaci in diversi contesti amministrativi, dalle domande di messa a disposizione alle procedure di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie GPS, fino alla presa di servizio presso l'istituto scolastico. Tale

reiterazione sistematica nel tempo è indice di una stabile consapevolezza della falsità del presupposto dichiarato.

Ulteriori elementi confermano tale consapevolezza: la mancata produzione del titolo nonostante le sollecitazioni dell'Amministrazione; la presentazione della denuncia di smarrimento successivamente all'avvio degli accertamenti; la prospettazione, nei chiarimenti resi nel gennaio 2023, della tesi del "diploma da privatista", successivamente smentita dagli accertamenti effettuati presso il Liceo "Montanari". A ciò si aggiunge la prosecuzione dell'attività di docenza pur nella piena consapevolezza della propria inidoneità legale all'insegnamento, circostanza che esclude ogni possibilità di errore o ignoranza sui requisiti di accesso.

Non possono pertanto ritenersi sussistenti né la buona fede, né un errore sulla legge o sui fatti rilevanti. La convenuta sapeva che il possesso del diploma magistrale rappresentava requisito imprescindibile per l'inserimento nelle graduatorie e per l'ottenimento degli incarichi di docenza, e ha nondimeno continuato a dichiararne l'esistenza, accettando il rischio, in realtà chiaramente prevedibile, che tali condotte determinassero un pregiudizio per l'Amministrazione.

Il complesso degli elementi emersi consente dunque di affermare che la sig.ra Bertoncelli ha agito con la coscienza e volontà di rappresentare una situazione non corrispondente al vero al fine di ottenere incarichi di insegnamento per i quali era priva del requisito essenziale richiesto dall'ordinamento, accettando le conseguenze dannose delle proprie dichiarazioni mendaci e traendone un vantaggio economico indebito.

6. Conclusioni

In conclusione, deve disporsi la condanna della sig.ra Anna Bertoncelli al risarcimento del danno erariale in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'importo di euro **91.676,93**; somma sulla quale va calcolata la rivalutazione monetaria dalle date di pagamento dei singoli ratei stipendiali alla data della sentenza (cfr. doc. 3, allegato atto di citazione), oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo.

7. Spese di giudizio

Ai sensi dell'art. 31, c. 5, c.g.c., la convenuta deve essere altresì condannata al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate con nota a margine della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. **32482**, previa dichiarazione della contumacia della convenuta **Bertoncelli** Anna

CONDANNA

Bertoncelli Anna al risarcimento, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della somma di € **91.676,93** (euro novantunomilaseicentosettantasei/93), oltre alla rivalutazione monetaria dalle date di pagamento dei singoli ratei alla data della sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza all'effettivo soddisfo.

CONDANNA

Bertoncelli Anna al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, c. 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

MANDA

alla Segreteria per le incombenze di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.

Il Giudice estensore Il Presidente

(*F.to digitalmente*) (*F.to digitalmente*)

Innocenza Zaffina Marta Tonolo

Ai sensi dell'art. 31, c. 5, del c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in € 178,85 (centosettantotto/85).

Il Giudice estensore Il Presidente

(*F.to digitalmente*) (*F.to digitalmente*)

Innocenza Zaffina Marta Tonolo

Depositata in Segreteria, il 20/11/2025

Il Funzionario preposto

F.to digitalmente

Nadia Tonolo